

COMUNE DI CASTELLARO

PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9****OGGETTO:****DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredecim addì venti del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CATITTI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. GALATA' Giuseppe - Vice Sindaco	Sì
3. MARITANO Andrea - Consigliere	Sì
4. SECONDO Gian Marco - Assessore	No
5. NATTA Claudio - Assessore	Sì
6. RICOLFI ALESSIO - Assessore	Sì
7. SPERANZA MILENA - Consigliere	Sì
8. DONZELLA PAOLO - Consigliere	Sì
9. ZURZOLO ANNA MARIA - Consigliere	Sì
10. ANFOSSI Gianfranco - Consigliere	No
11. VOLPE MARCO - Consigliere	Sì
12. MILETO Raffaele - Consigliere	No
13. CATROPPA Manuele - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CATITTI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra sinteticamente la pratica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli immobili;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 10, c. 4-quater del D.L. 35/2013, convertito con L. 64 del 06/06/2013, che differisce al 30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 24/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2012;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del L.Lgs. 446/1997, possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- Aliquota base 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4%: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,2%: aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali;

DATO ATTO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e poi modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, precisa che "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

VISTO l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- Lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";
- Lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13";
- Lettera g): "i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

RITENUTO di dover modificare in parte le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TENUTO CONTO:

- delle riduzioni legali stimate del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013;
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente alle entrate comunali, tributarie e non tributarie;
- che il gettito derivante dall'applicazione delle proprie entrate tributarie e non tributarie deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

RITNEUTO:

- di adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- di elevare l'aliquota base per tutti gli immobili tranne per quelli di seguito agevolati;
- di mantenere ferma l'aliquota base e la detrazione prevista per legge a favore dell'abitazione principale;
- di mantenere ferma l'aliquota base prevista per legge a favore dei fabbricati strumentali agricoli;
- di estendere l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale a favore di anziani e disabili ricoverati in istituto di ricovero o sanitari, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto dell'art.13, comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 e dell'art. 3, comma 56, della L n.662/66, dovendosi precisare che l'estensione dell'agevolazione si intende concessa per equiparare al trattamento previsto per l'abitazione principale una situazione analoga alla stessa, nei limiti concessi dalla legge;
- che l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applicano solo a un'unica unità immobiliare nella quale il proprietario e il nucleo familiare anagraficamente risiedono e abitualmente dimorano, pertanto i coniugi conviventi che posseggono due case e dichiarano residenze separate potranno applicare l'aliquota agevolata e la detrazione alla sola abitazione in cui hanno la dimora abituale, specificando che tale circostanza dovrà essere obbligatoriamente comunicata mediante dichiarazione Imu secondo le modalità previste dalla normativa vigente, così come le relative pertinenze qualora quelle già comunicate ai fini Ici eccedano la misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia d IMU meglio specificate nella parte dispositiva che segue;

DATO ATTO inoltre che:

- il gettito IMU stimato, corrisponde a quanto previsto nel bilancio di previsione del Comune per l'anno in oggetto;
- la previsione di gettito relative all'IMU, è stata elaborata sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire;
- la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini ICI nel 2010 e delle informazioni risultanti al 31/12/2011 dalla banca dati ICI contenuta nel gestionale in dotazione al Servizio Finanziario Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 :

- Aliquota base 1,00%;
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
- Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,2%;
- Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come specificato in premessa;
- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, , come specificato in premessa;

3) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, e tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione o nel relativo Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia;

5) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CATITTI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza da oggi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Castellaro , li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castellaro , li _____

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000)
- Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA Dr. Domenico